



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 158 / 2022

**OGGETTO:SECONDA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
ADOTTATA DAL COMUNE DI TORNO (CO) CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 02 DEL 28 FEBBRAIO 2022.
PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) E CON
L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R.
N. 31/2014.**

LA DIRIGENTE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l’art. 13 “*Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio*” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visto l’art. 5 comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2014 n° 31 “*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*” e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.
- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:

- ▶ “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
 - ▶ “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
 - ▶ “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018 Regione Lombardia ha approvato il Progetto di Integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. 31/14.
 - Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 13 marzo 2019, l’Integrazione del PTR ha acquistato efficacia.
 - Ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. n. 31/14 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/05 e s.m.i., verifica anche il corretto recepimento dei Criteri e dell’Integrazione del PTR ai sensi della L.R. n. 31/2014.

Atteso che:

- Il Comune di Torno è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 04 aprile 2014 (vigente dal 21 gennaio 2015 con l’avvenuta pubblicazione sul BURL n. 04), seguito dalla prima variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 28 marzo 2018 (pubblicata sul BURL n. 31 del 1° agosto 2018).
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 02 ottobre 2020 (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e della DGR 6420/2007 e s.m.i., pubblicata sul BURL il 24 gennaio 2008), è stato dato avvio al procedimento di formazione della seconda variante al PGT, unitamente alla Verifica di Esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
- La Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS ha avuto luogo in data 15 dicembre 2021 e la Provincia di Como ha espresso il proprio parere prot. n. 49402 del 10 dicembre 2021 (entro i 30 giorni dall’avviso della messa a disposizione della documentazione).
- È stato emanato il decreto di esclusione dalla VAS (con atto prot. 2567 del 23 dicembre 2021) ed è stata data informazione al pubblico (prot. n. 2568 in pari data).
- Il decreto di esclusione (citato nelle premesse della deliberazione di adozione della seconda variante al PGT), della quale formano parte integrante, è stato messo a disposizione del pubblico tramite pubblicazione sul sito web regionale SIVAS, come previsto dalla legislazione di riferimento.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 28 febbraio 2022, il Comune ha adottato la seconda variante al PGT.

Preso atto che:

- Con nota n. 631 del 20 aprile 2022, l’Unione Lario e Monti ha trasmesso gli atti ed elaborati della seconda variante al PGT di Torno adottata per la richiesta del parere Provinciale (di competenza, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.), ricevuti dalla Provincia in data 20 aprile 2022 e acclarati al protocollo n. 16519.

- Con nota 27 aprile 2022 prot. n. 17480, trasmessa all'Unione Lario e Monti e in conoscenza al Comune di Torno, la Provincia ha fatto presente che l'avvio del procedimento di valutazione di compatibilità con il PTCP e con i Criteri di Integrazione del PTR (ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.), sarebbe stato subordinato all'invio di specifica istanza Comunale.
- Con successiva nota di precisazione dell'Unione Lario e Monti, ricevuta dalla Provincia in data 04 maggio 2022 e protocollata n. 18565, è stato specificato come la documentazione fosse stata trasmessa per mera conoscenza.
- Con nota prot. n. 21866 del 25 maggio 2022, la Provincia ha fornito relativo riscontro, del quale si riportano i contenuti: *“si comunica che questo Ufficio ha provveduto ad esaminare il contenuto della Variante adottata. È emerso che le modifiche apportate al PGT interessano previsioni disciplinate anche dal Documento di Piano vigente (ambiti ATR2 e ATTR1) e non soltanto dal Piano delle Regole (come peraltro evidenziato nel parere VAS del 09 dicembre 2021). Inoltre, la Variante interessa disposizioni prescrittive e prevalenti del PTCP. Le modifiche contenute devono pertanto essere sottoposte a valutazione di compatibilità con il PTCP e a verifica di coerenza con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14. Si invita pertanto codesto rispettabile Comune ad attivare le procedure per l'acquisizione dei provvedimenti sopra citati, anche attraverso le opportune integrazioni alla documentazione tecnico-grafica del DdP predisposta.”*
- Con lettera prot. n. 2640 del 24 giugno 2022 (ricevuta dalla Provincia in pari data e registrata al prot. n. 26113), il Comune ha fornito riscontro alla nota Provinciale richiamata al precedente punto precisando che *“per l'eventuale esercizio delle opzioni contemplate dallo stesso art. 13, commi 4, 5 e 8 ove dovuto”* la data di decorrenza dei termini debba coincidere con quella di trasmissione della documentazione (20.04.22”).
- Con ulteriore lettera pervenuta dall'Unione Lario e Monti prot. n. 956 del 27 giugno 2022 (ricevuta dalla Provincia in pari data e acclarata al prot. n. 26367), trasmessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., è stato precisato come la data di decorrenza dei termini sarebbe dovuta coincidere con quella di trasmissione della documentazione (20.04.22).

Considerato che, nonostante le precisazioni del Comune in ordine alla finalità di trasmissione della documentazione fossero pervenute solamente in data 27 giugno 2022, fosse opportuno, in un'ottica collaborativa, far decorrere i termini dalla data di trasmissione della documentazione (20 aprile 2022), anziché dalla data del 27 giugno 2022.

Ritenuto pertanto, per le motivazioni già esplicitate nella succitata nota prot. n. 21866 del 25 maggio 2022, di dare avvio al procedimento di valutazione di compatibilità con il PTCP, in relazione allo strumento urbanistico in oggetto adottato dal Comune di Torno (ai sensi sia dei disposti dell'art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., sia dell'art. 5, comma 4, quinto periodo, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.), con lettera n. 27035 del 30 giugno 2022, la Provincia ne ha dato comunicazione al Comune, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Dato atto pertanto che il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP e con l'Integrazione del PTR (ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.) dello strumento urbanistico adottato, è il **17 agosto 2022**.

Dato atto infine che:

- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP e la verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi dell'Integrazione del PTR.
- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.
- L'incontro di confronto con il Comune in ordine agli aspetti della Variante non risulti necessario in quanto non si ravvede la necessità di acquisire ulteriori elementi non contenuti nella documentazione trasmessa per la Valutazione di Compatibilità.

Considerato che la valutazione di compatibilità della Variante al PGT del presente provvedimento riguarda:

PARTE 1°

A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.

PARTE 2°

A) la verifica, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/14, del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana (obiettivo prioritario regionale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis della L.R.12/2005 e s.m.i.).

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP, nonché la verifica del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR, costituisce

condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

premessa

Il Comune di Torno è dotato di PGT approvato in data 04 aprile 2014 con delibera di C.C. n° 2 e pubblicato sul BURL n° 4 del 21 gennaio 2015. Successivamente è stata approvata una Variante finalizzata alla revisione del Piano dei Servizi e al Piano delle Regole (D.C.C. n° 2 del 28 marzo 2018 pubblicata sul BURL n°31 del 01 agosto 2018).

Con Deliberazione n° 2 del 28 febbraio 2022 il Consiglio Comunale ha adottato la seconda Variante al PGT riguardante:

- lo stralcio di due ambiti di trasformazione denominati ATR2 e ATTR1 che, contrariamente a quanto dichiarato nella Relazione della Variante, sono individuati e disciplinati dal Documento di Piano, come specificato dallo stesso art. 47 del Piano delle Regole vigente;
- il trasferimento della previsione dall'ambito di trasformazione ATR 1 dal Documento di Piano al Piano delle Regole attraverso una modifica normativa al sopra citato art. 47 delle norme del Piano delle Regole;
- la modifica delle norme del Piano delle Regole, che interessano aree della rete ecologica del PTCP, avente prescrittività e prevalenza sugli strumenti urbanistici comunali;
- l'aggiornamento/adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in particolare relativamente al Documento di Polizia Idraulica (DPI) e le nuove perimetrazioni e normative del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA).

Considerato che le modifiche apportate dalla Variante in oggetto interessano previsioni contenute nel Documento di Piano e previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP, la Variante adottata è sottoposta a valutazione di compatibilità con il PTCP e a verifica di coerenza con l'integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

Il presente provvedimento analizza e valuta le proposte di Variante adottate con Deliberazione di C.C. n° 2 del 28 febbraio 2022 in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, nonché rispetto ai Criteri dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, formulando prescrizioni e suggerimenti rispetto a tali strumenti di pianificazione sovraordinata. La verifica di legittimità delle procedure di adozione e approvazione della Variante stessa, in relazione al fatto che sono state apportate modifiche al Documento di Piano, senza aggiornarne i contenuti degli elaborati cartografici e testuali di quest'ultimo, sono rimesse al Comune.

Le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità con il PTCP precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

Nel corso dell'istruttoria sono emersi inoltre elementi contenuti del PGT vigente e reiterati dalla presente Variante, sui quali si ritiene di dover formulare, conformemente con il PTCP, delle direttive finalizzate ad una salvaguardia complessiva del territorio comunale sia in relazione alla rete ecologica del PTCP, sia rispetto alla salvaguardia del paesaggio.

PARTE 1°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1.1 PTCP e Variante al PGT: obiettivi strategici

La Provincia di Como attraverso il PTCP persegue i seguenti obiettivi strategici:

- a) l'assetto idrogeologico e la difesa del suolo;
- b) la tutela dell'ambiente e la valorizzazione degli ecosistemi;
- c) la costituzione della rete ecologica provinciale per la conservazione delle biodiversità;
- d) la sostenibilità dei sistemi insediativi mediante la riduzione del consumo di suolo;
- e) la definizione dei centri urbani aventi funzioni di rilevanza sovracomunale-polo attrattore;
- f) l'assetto della rete infrastrutturale della mobilità;
- g) il consolidamento del posizionamento strategico della Provincia di Como nel sistema economico globale;
- h) l'introduzione della perequazione territoriale;
- i) la costruzione di un nuovo modello di "governance" urbana.

Il PTCP assume il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della tutela dell'ambiente, delle bellezze naturali, delle acque e della difesa del suolo e trova attuazione anche attraverso la formazione dei nuovi strumenti urbanistici comunali.

1.2 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

La definizione dell'area urbanizzata costituisce un elemento fondamentale per la valutazione della sostenibilità insediativa del PGT e sue Varianti, in relazione alla salvaguardia della rete ecologica ed ai limiti di consumo di suolo non urbanizzato fissati dall'art. 38 delle norme del PTCP.

Il PTCP individua con apposita simbologia le aree urbanizzate ovvero corrispondenti agli strumenti urbanistici comunali e intercomunali vigenti alla data di approvazione del PTCP (art. 32).

Ai sensi dell'art. 38 comma 4 per area urbanizzata (AU) si intende la somma delle superfici esistenti e quelle previste ad uso residenziale, extra-residenziale, per infrastrutture di mobilità, per servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico comunale.

All'interno di tale definizione sono quindi ricomprese sia le nuove previsioni di trasformazione (di competenza del Documento di Piano), sia il tessuto urbano consolidato, le aree di completamento e i servizi (disciplinate dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi).

Contrariamente a quanto evidenziato nella Relazione della seconda Variante al PGT, ***l'area urbanizzata del PTCP non può essere considerata come elemento di distinzione tra le previsioni del Documento di Piano e quelle di competenza degli altri atti di PGT***, poiché ricomprende anche aree in cui la trasformazione non è ancora avvenuta, ancorché prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del PTCP (agosto 2006).

Oltre a quanto già evidenziato nelle premesse del presente provvedimento, nel caso specifico degli ambiti ATR2 e ATTR1, si evidenzia che il PGT del 2014 li ha considerati come area urbanizzata sulla scorta dell'azzoneamento impresso dal previgente PRG e della definizione di AU del PTCP. Gli stessi non sono stati computati come consumo di suolo, in quanto il PTCP ha stabilito che i limiti di sostenibilità insediativa di cui all'art. 38 venissero applicati solo alle nuove previsioni introdotte dai PGT e non a quelle derivanti dai PRG reiterate nei PGT.

La Variante adottata modifica inoltre l'art. 47 delle norme del Piano delle Regole relativo agli "Ambiti soggetti a trasformazione", specificando che la disciplina dell'ambito ATR1 è di competenza del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi anche se il PGT vigente lo individua nel Documento di Piano (elaborati DP 10 e DP11). La norma stabilisce che si tratta di un comparto "soggetto a recupero urbanistico o di nuovo impianto a soddisfare esigenze insediative, ovvero di servizi e di attrezzature di interesse generale, e finalizzato a costituire nuove opportunità di qualificazione dei tessuti urbani esistenti".

Occorre evidenziare che l'art. 10 bis della LR 12/05, relativo ai Comuni con popolazione inferiore a 2000 abitanti, specifica che:

- il Documento di Piano "individua puntualmente gli ambiti di trasformazione assoggettati a piano attuativo, determinandone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le destinazioni funzionali, nonché gli eventuali criteri di negoziazione per l'attuazione degli interventi";
- il Piano delle Regole "definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree libere intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all'ambito urbano, determinando gli opportuni parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi".

In relazione all'ambito ATR 1, il provvedimento di valutazione di compatibilità con il PTCP n° 08/9033 del 05 marzo 2014, evidenzia quanto segue:

L'area, in diretta connessione con la rete ecologica del PTCP (area sorgente di biodiversità di primo livello – CAP), è interessata da un complesso boscato con presenza di esemplari di frassino (Fraxinus excelsior) che si consorziano con il prevalente castagno (Castanea sativa) e alcune specie di minore interesse sotto il profilo naturalistico. Sono presenti anche specie esotiche ed ornamentali come l'alloro (Laurus nobilis). Sotto il profilo paesaggistico si tratta di un pendio acclive e di difficile accessibilità posto in adiacenza all'edificazione esistente. L'accesso all'ambito è garantito da un passaggio pedonale pavimentato con il caratteristico 'acciottolato'.

Alla luce delle definizioni sopra riportate e per la caratterizzazione dell'Ambito in valutazione, appare evidente che le aree di nuovo impianto, come nel caso dell'ambito ATR1, non possano essere disciplinate dal Piano delle Regole ma debbano essere sottoposte alle disposizioni del Documento di Piano. **Si riconsiderino pertanto le modifiche apportate all'art. 47 in quanto non trovano riscontro nelle definizioni di tessuto urbano consolidato del citato art. 10 bis. Restano comunque confermate le prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione di compatibilità n° 08/9033 del 05 marzo 2014, relative all'ambito in oggetto.**

In relazione all'ambito ATTR1, riproposto dalla Variante nel Piano delle Regole come ambito del tessuto urbano consolidato, con la medesima estensione dell'ambito previsto dal Documento di Piano, considerato che l'intervento proposto interessa aree libere di interesse paesaggistico (anche in riferimento alla posizione a mezza costa e alla notevole esposizione sotto il profilo vedutistico) e costituisce un ampliamento dell'edificato esistente, si ritiene maggiormente corretta l'inclusione della previsione all'interno del Documento di Piano anziché il Piano delle Regole. **Si riconsiderino**

anche in questo caso le modifiche apportate dalla Variante in relazione alla definizione di legge di tessuto urbano consolidato.

1.3 La sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato

In relazione alla sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato, il citato provvedimento di valutazione di compatibilità n. 8/2014 del 5 maggio 2014, nell'evidenziare l'assenza di consumo di nuovo suolo, attesta i seguenti dati:

Superficie territoriale del Comune (Dati ISTAT aggiornati 2011)	7.528.900 mq
• Superficie urbanizzata (A.U.) esistente	407.341 mq
Indice del Consumo del Suolo (I.C.S.): [I.C.S. = A.U. / S.T.]	5,41 %
• Superficie ammissibile delle espansioni (S.A.E.):	24.440 mq

La nuova perimetrazione dell'ex ambito ATR 2 adottato, peraltro differente rispetto a quella prevista in fase di esclusione dalla VAS, interessa un'area assoggetta alle disposizioni dell'art.11 del PTCP (rete ecologica), determinando consumo di suolo, seppure in misura minima (130 mq circa) ed ampiamente rispondente ai limiti della superficie ammissibile di espansione (SAE). **Tale area dovrà tuttavia essere computata come consumo di suolo all'interno degli elaborati della Variante al PGT.**

1.4 La rete ecologica

La rete ecologica provinciale è elemento strutturale del sistema paesistico ambientale del PTCP e si pone lo scopo di salvaguardare il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi viventi che abitano il territorio, rallentando i processi di estinzione locale, l'impoverimento degli ecosistemi e la riduzione della biodiversità.

La rete ecologica provinciale è articolata in:

- a) elementi costitutivi fondamentali;
- b) zone tampone, con funzioni di preservazione e salvaguardia della rete ecologica provinciale, nonché di cerniera ecologica e paesaggistica con i contesti insediativi.

Nelle aree della rete ecologica provinciale sono escluse le azioni di modifica e deterioramento dell'ecosistema fra cui le attività di edificazione e mutamento di destinazione d'uso del suolo.

La rete ecologica provinciale costituisce lo strumento attraverso il quale il PTCP identifica gli ambiti del territorio provinciale che, per qualità paesaggistica e funzione ecologica, necessitano di essere salvaguardati in funzione della sostenibilità insediativa di cui agli articoli 38 e 39 delle norme dello stesso PTCP.

Il provvedimento di valutazione di compatibilità n° 08/9033 del 05 marzo 2014, in relazione alle caratteristiche, collocazione, valore ecosistemico, coerenza con l'assetto strutturale e la funzionalità complessiva della rete ecologica, ha attestato che sono da considerare parte integrante della rete ecologica i seguenti ambiti del PGT:

- *ambiti agricoli*
- *ambiti di valore ambientale paesaggistico ed ecologico*
- *area di valore ambientale di fruizione pubblica.*

Inoltre, la porzione a monte della strada dell'ambito ATR2, è stata sottoposta alle disposizioni di cui all'art.11 del PTCP, sulla scorta del citato provvedimento di valutazione di compatibilità.

L'articolazione della rete ecologica sopra riportata è stata modificata dalla prima Variante al PGT (D.C.C. n° 2 del 28 marzo 2018), che ha ricondotto l' "area di valore ambientale di fruizione pubblica", all'interno degli "ambiti agricoli" e degli "ambiti di valore ambientale paesaggistico ed ecologico".

La Variante adottata introduce delle modifiche normative che incidono su gli "ambiti agricoli" e sugli "ambiti di valore ambientale paesaggistico ed ecologico", che appartengono alla rete ecologica del PTCP. In particolare, si evidenzia quanto segue.

- L'art. 21 ammette la realizzazione di piscine negli ambiti agricoli e negli ambiti di valore ambientale paesaggistico ed ecologico, riconducendo la realizzazione di tali manufatti alle disposizioni di cui all'art.11 comma 8 lett. a) punto (3). La norma del PTCP citata, consente "i mutamenti di destinazione d'uso finalizzati alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente naturale e alla tutela idrogeologica, da conseguirsi mediante tecniche di ingegneria naturalistica". Si tratta pertanto di opere non riconducibili a strutture accessorie/piscine come quelle ammesse dal citato art. 21 della Variante al PGT. **Si chiede pertanto di stralciare tale norma.**
- L'art. 50 delle norme del Piano delle Regole consente la realizzazione di recinzioni vegetali ovvero di tipo a staccionata in legno altezza massima mt.2 con interposta rete metallica a maglia non impeditiva al passaggio della microfauna. **Al fine di consentire effettivamente il passaggio della microfauna, si chiede di integrare la norma di piano specificando che la maglia metallica dovrà avere una dimensione minima di 20x20 cm e che non venga realizzato alcun cordolo emergente dal terreno.**

L'art. 5 delle norme del Piano delle Regole disciplina il trasferimento di volume. Tale facoltà, introdotta dalla prima Variante al PGT relativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi (pertanto non sottoposta a valutazione di compatibilità), consente il trasferimento volumetrico in ampliamento di edifici esistenti in tutto il territorio comunale, senza definire dei limiti per tale parametro.

Considerato il potenziale impatto di tale norma su aree della rete ecologica del PTCP e la necessità di salvaguardia della rete ecologica stessa, **si invita a riconsiderare le possibilità di trasferimento volumetrico concesse dall'art. 5 quantomeno escludendo le aree di rete ecologica (come individuate nell'elenco del presente paragrafo), anche alla luce del fatto che sia l'art. 49 che l'art. 50 delle norme del Piano delle Regole, ammettono comunque l'ampliamento degli edifici ricadenti in ambito agricolo e in ambito di valore ambientale paesaggistico ed ecologico. L'atterraggio di ulteriore volumetria potrebbe risultare in contrasto con l'art.11 del PTCP che non consente, con eccezioni elencate, l'edificazione e il mutamento di destinazione d'uso del suolo.**

1.5 L'ingegneria naturalistica

In relazione alla tematica in oggetto, l'art. 27 comma 7 delle norme del Piano delle Regole richiama le disposizioni di cui alla DGR 29.02.00 n° 6/48740 "Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica", specificando che dovranno essere utilizzate tipologie edilizie e materiali riconducibili alla tradizione costruttiva e architettonica locale. In particolare i muri di contenimento terre dovranno rivelare paramenti in pietra naturale. Il successivo art. 28, relativo agli interventi in ambienti naturali, prescrive l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica rimandando al citato art. 27 comma 7.

In relazione a tale modifica dell'art.27, seppure l'utilizzo di tipologie edilizie e materiali riconducibili alla tradizione costruttiva locale sia condivisibile sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico degli interventi, si osserva che tali opere non sono direttamente riconducibili alle opere di ingegneria naturalistica di cui alla citata DGR. **Per gli interventi in ambiti naturali (art. 28) si ritiene maggiormente corretto mantenere l'impostazione della norma vigente.**

1.6 Il paesaggio

La Variante al PGT apporta delle modifiche normative (art. 43) all'ambito del tessuto urbano consolidato di interesse ambientale a verde privato, suddividendolo in tre sotto categorie (VP1-VP2-VP3), a cui vengono attribuiti indici e parametri urbanistici-edilizi differenziati. Nella Relazione è specificato che le modifiche apportate dalla Variante determinano complessivamente una riduzione della capacità insediativa di 1.600 mc.

Inoltre, facendo riferimento a quanto evidenziato dalla Provincia in sede di Verifica di assoggettabilità alla VAS in relazione alle ville storiche (art. 41) la Relazione di Variante specifica che la normativa vigente già consente l'ampliamento una tantum del 10%, nonché il mutamento di destinazione d'uso.

Si evidenzia tuttavia che l'art. 5 del Piano delle Regole ammette trasferimenti volumetrici fra zone definite residenziali o similari ovvero in ampliamento di edifici esistenti nell'intero territorio comunale, nel rispetto degli altri parametri urbanistico edilizi, senza definire dei limiti per tale parametro. Nell'ambito delle modifiche apportate dalla Variante all'art. 41 *“Ambito del tessuto urbano consolidato di antica formazione – ville storiche e relativi contesti di pregio storico, architettonico ed ambientale”* e all'art. 43 *“Ambito del tessuto urbano consolidato di interesse ambientale a verde privato”*, **si invita a riconsiderare la possibilità di trasferimenti volumetrici in tali ambiti, in ragione della delicatezza del contesto paesaggistico di riferimento e del fatto che la Variante si propone di definire modalità operative nel pieno rispetto degli interventi tipologici e storico/architettonici (ville storiche) e di ridurre la potenzialità insediativa (ambiti VP).**

1.7 Il sistema distributivo commerciale

L'art. 18 delle norme del Piano delle Regole (modificato dalla presente Variante), specifica che in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche del territorio urbanizzato tornasco, nonché l'assetto infrastrutturale è necessario limitare la superficie di vendita delle strutture commerciali a 600 mq. Il medesimo articolo consente tuttavia l'insediamento di medie strutture di vendita alimentari e non alimentari fino a 1.500 mq. **Si chiede di rendere coerenti le disposizioni contenute nell'art. 18 del Piano delle Regole.**

1.8 Componente geologica, idrogeologica e sismica

La presente Variante comporta un adeguamento dello Studio geologico a supporto del PGT vigente mediante aggiornamento/adequamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, conformemente ai requisiti dettati dalla normativa, in particolare relativamente al Documento di Polizia idraulica (DPI) e le nuove perimetrazioni e normative del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA).

La revisione dello Studio ha comportato il recepimento delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua riportate nel nuovo DPI e degli azzonamenti e delle normative dettate dal PGRA con adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione.

Conseguentemente sono stati modificati i contenuti della Carta di Fattibilità geologica e della Carta dei Vincoli.

Considerato che i contenuti della Variante in oggetto sono in linea con i disposti previsti dalla normativa vigente, per gli aspetti geologici viene espresso parere favorevole per quanto in oggetto.

Si coglie l'occasione per ricordare che:

- ***lo Studio Geologico, nel suo complesso, farà parte del Documento di Piano del PGT, mentre le Carte dei vincoli, di sintesi, di fattibilità, PAI-PGRA e le Norme geologiche costituiranno parte integrante del Piano delle Regole.***
- ***tutti gli elaborati dello studio geologico dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 6), nelle delibere di adozione ed approvazione del PGT.***
- ***le prescrizioni PAI o della NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;***
- ***gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i.;***

2 Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

- La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.
- Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
- Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'***invio*** alla Regione ed ***alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.***

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante generale al PGT del Comune di Torno adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28 febbraio 2022 è compatibile con il PTCP, a condizione che vengano recepite le seguenti prescrizioni apportando le conseguenti modificazioni ai relativi atti:

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.2 Le aree urbanizzate ed il tessuto urbano consolidato

In considerazione di quanto contenuto in narrativa nel ritenere che le aree di nuovo impianto, come nel caso dell'ambito ATR1, non possano essere disciplinate dal Piano delle Regole ma debbano essere sottoposte alle disposizioni del Documento di Piano, si riconsiderino le modifiche apportate all'art. 47 in quanto non trovano riscontro nelle definizioni di tessuto urbano consolidato del citato art. 10 bis. Restano comunque confermate le prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione di compatibilità n° 08/9033 del 05 marzo 2014, relative all'ambito in oggetto.

In relazione all'ex ambito ATTR1 ed in considerazione di quanto contenuto in narrativa, si ritiene maggiormente corretta l'inclusione della previsione all'interno del Documento di Piano anziché il Piano delle Regole. Si riconsiderino anche in questo caso le modifiche apportate dalla Variante in relazione alla definizione di legge di tessuto urbano consolidato.

1.3 La sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato

Il provvedimento di valutazione di compatibilità n. 8/2014 del 5 maggio 2014 risulta il riferimento per i dati relativi al consumo di suolo (Superficie ammissibile delle espansioni – S.A.E. 24.440 mq).

All'interno degli elaborati della Variante al PGT dovrà essere aggiornata la Superficie ammissibile delle espansioni (S.A.E.), che andrà diminuita della porzione di previsione relativa all'ambito ATR 2 incidente la rete ecologica (130 mq circa) comportante consumo di suolo.

La nuova SAE residua, pari a 24310 mq, sarà il limite ammissibile di espansione nella rete ecologica per le eventuali successive varianti del PGT.

1.4 La rete ecologica

Sono da considerare parte integrante della rete ecologica i seguenti ambiti del PGT:

- ambiti agricoli
- ambiti di valore ambientale paesaggistico ed ecologico

L'art. 21 delle norme del Piano delle Regole ammette la realizzazione di piscine negli ambiti agricoli e negli ambiti di valore ambientale paesaggistico ed ecologico. Si chiede pertanto di stralciare tale norma per le motivazioni riportate in narrativa.

L'art. 50 delle norme del Piano delle Regole consente la realizzazione di recinzioni vegetali ovvero di tipo a staccionata in legno altezza massima mt.2 con interposta rete metallica a maglia non impeditiva al passaggio della microfauna. Al fine di consentire effettivamente il passaggio della microfauna, si chiede di integrare la norma di piano specificando che la maglia metallica dovrà avere una dimensione minima di 20x20 cm e che non venga realizzato alcun cordolo emergente dal terreno.

1.5 L'ingegneria naturalistica

Per gli interventi in ambiti naturali (art. 28) si ritiene maggiormente corretto, per le ragioni espresse in narrativa, mantenere l'impostazione della norma vigente.

1.7 Il sistema distributivo commerciale

Per le motivazioni espresse in narrativa si chiede di rendere coerenti le disposizioni contenute nell'art. 18 del Piano delle Regole.

2. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)

La LR 12/2005 e s.m.i. prevede la realizzazione di un SIT integrato in cui vengono conferite le informazioni e le elaborazioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale a diverso livello, finalizzate a disporre di elementi conoscitivi necessari alla definizione delle scelte di programmazione generale e settoriale.

Gli atti della Variante al PGT, acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005, tale pubblicazione è subordinata, ai fini della realizzazione del SIT di cui all'art. 3 della sopracitata legge regionale, all'invio alla Regione ed alla Provincia degli atti della Variante al PGT in forma digitale.

B) Formula le seguenti direttive e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:

1. La verifica dei contenuti della Variante al PGT con le norme del PTCP

1.4 La rete ecologica

L'art. 5 delle norme del Piano delle Regole disciplina il trasferimento di volume. Tale facoltà, introdotta dalla prima Variante al PGT relativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi (pertanto non sottoposta a valutazione di compatibilità), consente il trasferimento volumetrico in ampliamento di edifici esistenti in tutto il territorio comunale, senza definire dei limiti per tale parametro.

Si invita a riconsiderare le possibilità di trasferimento volumetrico concesse dall'art. 5 quantomeno escludendo le aree di rete ecologica (come individuate nell'elenco del presente paragrafo), anche alla luce del fatto che sia l'art. 49 che l'art. 50 delle norme del Piano delle Regole, ammettono comunque l'ampliamento degli edifici ricadenti in ambito agricolo e in ambito di valore ambientale paesaggistico ed ecologico. L'atterraggio di ulteriore volumetria potrebbe risultare in contrasto con l'art.11 del PTCP che non consente, con eccezioni elencate, l'edificazione e il mutamento di destinazione d'uso del suolo.

1.6 Il paesaggio

L'art. 5 del Piano delle Regole ammette trasferimenti volumetrici fra zone definite residenziali o similari ovvero in ampliamento di edifici esistenti nell'intero territorio comunale, nel rispetto degli altri parametri urbanistico edilizi, senza definire dei limiti per tale parametro.

Per le ragioni espresse in narrativa si invita a riconsiderare le possibilità di trasferimento volumetrico negli ambiti normati dall'art. 41 "*Ambito del tessuto urbano consolidato di antica formazione – ville storiche e relativi contesti di pregio storico, architettonico ed ambientale*" e art. 43 "*Ambito del tessuto urbano consolidato di interesse ambientale a verde privato*".

1.8 Componente geologica, idrogeologica e sismica

Si ricorda che:

- lo Studio Geologico, nel suo complesso, farà parte del Documento di Piano del PGT, mentre le Carte dei vincoli, di sintesi, di fattibilità, PAI-PGRA e le Norme geologiche costituiranno parte integrante del Piano delle Regole.
- tutti gli elaborati dello studio geologico dovranno essere citati, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 6), nelle delibere di adozione ed approvazione del PGT.
- le prescrizioni PAI o della NTA dello SRIM ove più restrittive, prevarranno su quelle delle classi di fattibilità;
- gli studi previsti dalle NTA non devono in alcun modo essere considerati sostitutivi delle indagini geognostiche di maggior dettaglio prescritte dal D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e s.m.i..

PARTE 2°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PGT CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14

1.1 I contenuti della Variante al PGT rispetto alle politiche regionali per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato

La LR 31/14 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. La riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell'art. 20 comma 4 L.R. 12/05, a tal fine l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, approvato con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018, definisce le politiche e i criteri per l'attuazione di tale obiettivo alle diverse scale territoriali.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il Documento di Piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata, il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato su aree libere interstiziali. In ogni caso, gli strumenti urbanistici di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo di suolo sino a che non siano state attuate le previsioni di espansione vigenti al 2 dicembre 2014 (art. 2 comma 3 LR 31/14).

Fino all'adeguamento del PTCP e comunque fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, i Comuni possono approvare varianti generali o parziali del Documento di Piano e piani attuativi in variante al Documento di Piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della L.R. n° 31/14 s.m.i..

1.2 Il bilancio ecologico del suolo

Per Bilancio ecologico del suolo si intende la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzate e urbanizzabile che contestualmente viene ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico è pari a zero il consumo di suolo è pari a zero (art. 2 della LR 31/14).

La Relazione di Variante specifica che il calcolo del bilancio ecologico del suolo non può sussistere, in quanto la Variante non interessa il Documento di Piano. Tra le varie motivazioni addotte circa il non coinvolgimento del Documento di Piano, viene citato anche un elaborato (Tav. 04.C1) dell'Integrazione del PTR e specificato che in tale elaborato gli ambiti ATR2 e ATTR1 oggetto di Variante, appartengono alla superficie urbanizzata.

Nell'evidenziare che l'elaborato citato rappresenta l'intero territorio regionale alla scala 1: 250.000, si segnala che al fine di determinare l'appartenenza di un'area alla superficie urbanizzata, alla superficie urbanizzabile o alla superficie agricola e naturale occorre fare riferimento alle definizioni contenute nei Criteri dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14. Ad ogni modo, dall'analisi

degli .shp file delle tavole dell'Integrazione del PTR, tali aree sono classificate come superfici urbanizzabili.

Fermo restando ciò e quanto evidenziato in premessa circa il coinvolgimento delle previsioni del Documento di Piano, anche se la presente Variante avesse coinvolto solo il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi, avrebbe comunque necessitato delle verifiche relative al rispetto del bilancio ecologico non superiore a zero.

Infatti il Comunicato regionale n° del 25/03/2015 precisa che sono possibili tutte le Varianti al Piano delle Regole o al Piano dei Servizi interne al vigente tessuto urbano consolidato, anche ampliative delle attuali potenzialità edificatorie, mentre sono da considerare precluse Varianti agli stessi piani che abbiano ad oggetto aree esterne al vigente tessuto urbano consolidato che «comportino nuovo consumo di suolo», perché individuate dal Piano delle Regole, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. e, della L.R. n. 12/2005, come: 1) «aree destinate all'agricoltura»; 2) «aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche»; 3) «aree non soggette a trasformazione urbanistica».

Ne deriva pertanto che le Varianti al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi esterne al tessuto urbano consolidato devono assicurare un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero.

Contrariamente a quanto richiesto nel parere espresso dalla Provincia in sede di VAS, la Variante non contiene un calcolo puntuale del bilancio ecologico del suolo secondo i Criteri definiti dall'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, ma quantifica le aree ricondotte a regime di tutela in 5.350 mq, riconducibili a parte dell'ex ambito ATR2. Rispetto a tale calcolo si evidenzia quanto segue:

- la nuova perimetrazione dell'ex ambito ATR 2, prevede l'inserimento all'interno del tessuto urbano consolidato, di una piccola area sottoposta alla disciplina dell'art.11 del PTCP (rete ecologica) nel PGT del 2014, pertanto riconducibili a superficie agricola e naturale;
- una parte dell'ambito ATR2 vigente alla data di entrata in vigore della LR 31/14, era sottoposta al predetto art. 11 del PTCP alla data di entrata in vigore della LR 31/14, configurandosi come superficie agricola e naturale e non come superficie urbanizzata/urbanizzabile.

Sebbene l'area sottoposta a consumo di suolo abbia una superficie inferiore rispetto a quelle ricondotte a superficie agricola e naturale, si chiede pertanto di effettuare il calcolo del bilancio ecologico sulla scorta di quanto sopra evidenziato e dei Criteri dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- A) Attesta ai sensi della normativa vigente che la Variante generale al PGT del Comune di Torno adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 28 febbraio 2022 è coerente con l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14 a condizione che venga effettuato il calcolo del bilancio ecologico sulla scorta di quanto evidenziato nella parte narrativa e dei Criteri dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.**

Il presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Torno per gli ulteriori adempimenti di competenza, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante generale al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP e i Criteri dell'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

Si ricorda che le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

La verifica di legittimità delle procedure di adozione e approvazione della Variante stessa, in relazione al fatto che sono state apportate modifiche al Documento di Piano, senza aggiornarne i contenuti degli elaborati cartografici e testuali di quest'ultimo, sono rimesse al Comune.

Si evidenzia che il mancato adeguamento alle eventuali prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l'inefficacia degli atti assunti.

La verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni e direttive provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Gli atti comunali relativi all'approvazione definitiva della Variante al PGT dovranno essere trasmessi alla Provincia unitamente alla documentazione modificata rispetto a quella adottata.

Lì, 29/07/2022

LA DIRIGENTE
CARIBONI EVA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)